



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO
Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno
Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827
e-mail llpp@comune.belmonte.pa.it
pec protocollo.belmontemezzagno@pec.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LAMPADINE VOTIVE NEI GIORNI 30 E 31 OTTOBRE - 1, 2, E 3 NOVEMBRE 2017 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- Servizio di allaccio temporaneo di lampade votive presso il locale Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti ottobre/novembre c.a., da eseguirsi secondo le seguenti modalità:
- Fornitura e posa in opera completa di allacciamento, manutenzione e smontaggio lampade votive occasionali da effettuarsi nel periodo compreso tra il 26 ottobre e il 6 novembre 2017, l'accensione delle lampade votive occasionali è prevista nei giorni 30 e 31 ottobre, 1, 2, e 3 novembre 2017;
- La fornitura di lampade votive occasionali su supporto (croci e cuori, etc.) sarà completamente a carico della ditta affidataria;
- Al fine di assicurare il corretto funzionamento del servizio di allaccio temporaneo di lampade votive in occasione della Commemorazione dei Defunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima della messa in funzione, per iscritto, al Responsabile del Servizio la regolare esecuzione dell'installazione e suo compimento a perfetta regola d'arte, producendo idonea certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
- La fornitura straordinaria di energia elettrica, nonché i trasformatori da installare, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
- L'Amministrazione comunale contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegnerà alla ditta i luoghi dove effettuare il servizio, di detta operazione si dovrà redigere apposito verbale;

Art. 2 – Modalità di esecuzione

L'impianto da realizzare per l'installazione delle lampade votive dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Le linee principali a 24V. (dorsali) dovranno essere di adeguata sezione e collegate ai quadri di zona rispettando i carichi previsti da ogni interruttore differenziale;
2. Le linee dovranno essere posate aeree e fascettate su un supporto ad un'altezza superiore a 2,50 mt.;
3. Le linee dovranno essere protette nei tratti al di sotto dei 2,5 mt. e in ogni caso la dove si può supporre un eventuale contatto accidentale con persone o cose;
4. I collegamenti ai trasformatori di alimentazione eseguiti a perfetta regola d'arte, limitando al minimo la manomissione dei quadri installati;

- 5) I cavi di collegamento provvisorio a 24V dal trasformatore alle lampade votive dovranno essere posati in modo da non intralciare le normali operazioni di spostamento o le preghiere delle persone.
- 6) Tutti i collegamenti dovranno essere protetti da cassette, morsetti isolati e nastro isolante affinché non siano trascurate le regole di impiantistica dettate dalle norme CEI. La ditta appaltatrice dovrà fornire lampade da 24V – 3W e portalampade in numero sufficiente tale da coprire le richieste, nonché dovrà provvedere alla fornitura straordinaria di energia elettrica per i giorni fissati per l'accensione dell'impianto.

Art. 3 - Durata dell'appalto

- L'appalto avrà la durata strettamente necessaria per effettuare il servizio di cui all'art. 1, a decorrere dalla sottoscrizione del presente "foglio patti e condizioni" e fino al 6 novembre, con la restituzione dei luoghi di esecuzione del servizio prestato, liberi da qualsiasi materiale utilizzato per la realizzazione di quanto concesso.

Art. 4 – Requisiti di qualificazione:

- a) iscrizione al registro di Camera e Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- b) avere svolto nell'ultimo triennio almeno un analogo servizio presso amministrazioni pubbliche o presso privati;

Art. 5 – Divieto di subappalto

- Vista la particolarità del servizio, è vietato alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il servizio di cui al presente atto sotto comminatoria della immediata revoca dell'appalto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Appaltante.

Art. 6 – Domicilio dell'Appaltatore

- Per tutti gli effetti del presente atto, l'appaltatore elegge il domicilio nel Comune di Belmonte Mezzagno (PA) e tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dallo stesso saranno effettuati a mezzo del Messo Comunale o con raccomandata postale AR.

- L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare, per iscritto, all'Amministrazione Comunale il nominativo ed i recapiti telefonici, e-mail e fax del responsabile o dei responsabili del servizio ai quali poter fare riferimento in caso di necessità.

Art. 7 – Attrezzature di servizio

- La ditta appaltatrice sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche utilizzate e sia di qualsiasi altro prodotto necessario per l'attuazione del servizio da appaltare. Sono a suo carico le spese di assicurazione, bolli, manutenzione, funzionamento, etc., dei mezzi ed automezzi da impiegare durante lo svolgimento del servizio etc.

Art. 8 – Canone da corrispondere al Comune di Belmonte Mezzagno

- Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà proposto un maggior rialzo rispetto al canone di € 500,00 (IVA inclusa).

Art. 9 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- La ditta Appaltatrice deve usare, nella conduzione del servizio, la massima diligenza e responsabilità.
- La ditta si obbliga, con la firma del presente foglio patti e condizioni, a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione che possa essere a questa intenta da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.
- E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare immediatamente al Comune quelle circostanze e fatti che possono compromettere il regolare svolgimento del servizio.
- L'appaltatore risponderà personalmente dei danni alle persone e alle cose qualunque sia la causa e la natura, rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni stessi comunque arrecati.

Art. 10 – Personale

- L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio direttamente con proprio personale, impegnandosi ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge.

Art. 11 – Responsabilità per danni, accertamento danni e assicurazioni

- L'affidatario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di espletamento del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi durante lo svolgimento delle attività e sino alla conclusione dello stesso. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:
 - € 100.000,00 per danni a cose;
 - € 1.000.000,00 per danni a persone.
- Detta polizza deve essere depositata alla firma del presente atto. L'affidatario sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili, attrezzi sia di proprietà comunale che di altri enti o privati, tenendo sollevato il Comune anche rispetto ai terzi. Inoltre dovrà consegnare la ricevuta attestante il pagamento del canone a favore dell'Ente, che dovrà essere versato mediante C.C.P. (n:15796907) da determinarsi in via definitiva in sede di aggiudicazione.
- L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del responsabile di servizio della ditta appaltatrice, previamente avvertito, in modo da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Art. 12 – Assicurazioni sociali e prevenzione infortuni

- Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme, che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

- L'Appaltatore, assunto il servizio, dovrà produrre il Piano di Sicurezza dei Lavoratori.
- L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolare al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di assolvere gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenza e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.
- L'Appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.

Art. 13 – Controllo e vigilanza

- Il Comune provvede alla vigilanza e controllo del servizio appaltato a mezzo dei propri dipendenti assegnati al servizio cimiteriale, ciascuno per quanto di competenza.

Art. 14 – Penalità

- Si conviene che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti, da notificarsi sempre in forma amministrativa. Nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio sarà applicata una penalità giornaliera pari al 5% dell'importo del canone di aggiudicazione.

Art. 15 – Risoluzione per inadempienze

- In caso di gravi inadempienze accertate dall'Amministrazione Comunale, si farà luogo alla revoca dell'aggiudicazione.
- Le gravi inadempienze sono riferite alla mancata e corretta esecuzione degli interventi previsti agli artt. 1 e 2 del presente atto.

Belmonte Mezzagno li _____

L'Appaltatore _____

Il Responsabile del Procedimento _____

Il Responsabile del Servizio _____